



**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES, GRAFFITI E  
OGNI ALTRA FORMA ESPRESSIVA CHE RIENTRI NELLA DEFINIZIONE  
DI ARTE DI STRADA O URBANA SU SPAZI PUBBLICI E PRIVATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 15 luglio 2025

## **Premessa**

Considerati i seguenti regolamenti:

- Regolamento Edilizio;
- Regolamento di polizia urbana e per la convivenza civile;

si rende necessario identificare luoghi e spazi idonei alla realizzazione di murales, graffiti e ogni altra forma espressiva che rientri nella definizione di arte di strada o urbana (d'ora in poi "murales"), definendo le modalità per ottenere l'autorizzazione e per la successiva esecuzione.

## **Articolo 1 - Finalità**

Nell'ambito del proprio territorio, il Comune di Dalmine promuove e sostiene forme di arte urbana senza scopo di lucro, attività che contribuisce all'espressione della creatività artistica, all'aggregazione sociale e che concorre alla riqualificazione degli spazi pubblici e privati anche abbandonati o in stato di degrado.

## **Articolo 2 - Oggetto**

Sono oggetto del presente Regolamento le realizzazioni di murales, graffiti e ogni altra forma espressiva che rientri nella definizione di arte di strada o urbana su muri di edifici e recinzioni o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile dalla pubblica via.

I murales non dovranno essere offensivi, discriminatori, contrari alla pubblica decenza, non dovranno contenere riferimenti politici né messaggi pubblicitari espliciti o impliciti, né veicolare messaggi di violenza, pena la loro rimozione.

## **Articolo 3 - Individuazione degli spazi**

La realizzazione di murales è consentita solo su spazi espressamente dedicati.

Gli spazi di proprietà comunale da destinare alla realizzazione di murales vengono individuati dall'Amministrazione Comunale (anche dietro spontanea messa a disposizione di spazi privati da parte degli aventi diritto, corredata da estratto planimetrico e documentazione fotografica) e approvati con Deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. La Giunta in ogni momento può comunque approvare la concessione di ulteriori luoghi, oppure revocare e/o modificare i luoghi già designati, sia su autonoma iniziativa che per deliberare circa la messa a disposizione di spazi privati.

Le domande di autorizzazione di cui all'articolo 4, pervenute prima dei 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Regolamento, potranno essere accolte solo laddove venga allegata contestualmente la messa a disposizione di spazi privati da parte degli aventi diritto.

Ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalla legge e dai vigenti regolamenti.

## **Articolo 4 - Domanda di autorizzazione**

Tutti i cittadini, enti, associazioni e scuole, possono presentare domanda scritta per la realizzazione dei murales all'Ufficio Cultura.

La domanda deve contenere:

- a) i dati anagrafici di persona maggiorenne quale richiedente, oltre che i dati anagrafici degli esecutori;
- b) i recapiti del richiedente quale soggetto referente dell'amministrazione per l'invio dell'autorizzazione o di altre comunicazioni;
- c) il muro da utilizzare ai sensi dell'articolo 3;

- d) un bozzetto a colori, con indicazione di massima del soggetto e delle dimensioni dell'opera che si intende realizzare;
- e) la sottoscrizione del richiedente.

#### **Articolo 5 - Modalità di concessione dell'autorizzazione**

La domanda viene presa in carico dall'Ufficio Cultura che concede o nega l'autorizzazione sulla scorta della regolarità della domanda e della valutazione del progetto, oltre che del parere del Settore Lavori Pubblici (per le installazioni su proprietà pubbliche) e/o del Settore Urbanistica (per le installazioni su proprietà private), il tutto entro 30 giorni dalla data del ricevimento, dandone comunicazione al richiedente.

Nell'autorizzazione potranno essere riportate eventuali prescrizioni tecniche inerenti la realizzazione pittorica e le condizioni necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, nonché l'indicazione dello spazio assegnato ed una copia vistata del bozzetto.

#### **Articolo 6 - Validità e revoca dell'autorizzazione**

L'autorizzazione per la realizzazione dell'opera ha validità 90 giorni a far data dal giorno del rilascio, dopodiché si intende decaduta automaticamente.

L'Amministrazione può in qualunque momento revocare l'autorizzazione qualora vengano accertati danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei murales, violazione dei precetti di cui al presente Regolamento, mancata osservanza di eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione, o in caso di ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare o disturbo alla quiete pubblica.

Ai trasgressori non potrà essere rilasciata futura autorizzazione per la durata di tre anni decorrenti dalla revoca dell'autorizzazione.

#### **Articolo 7 - Modalità di realizzazione dei murales**

I murales non sono sottoposti alla disciplina del piano del colore così come definito all'interno del Regolamento Edilizio. È in ogni caso vietato l'impiego o l'utilizzo di materiali nocivi per la salute pubblica o non consentiti dalle disposizioni vigenti.

Sono ammesse esclusivamente opere originali nel rispetto della normativa sul diritto d'autore.

Il richiedente è gestore della superficie assegnata e si impegna a vigilare sull'esecuzione dei murales, anche in riferimento ai profili di responsabilità delineati nell'articolo 9.

Nel caso in cui si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico, il richiedente è tenuto a far rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e a chiedere le autorizzazioni necessarie, avendo cura altresì di apporre le giuste precauzioni e coperture al fine di non sporcare il suolo pubblico, esonerando da qualsiasi responsabilità l'amministrazione.

Al termine dell'esecuzione, il richiedente ha l'obbligo di far datare e firmare dagli esecutori i murales, nonché di inviare una fotografia dei murales ultimato all'Ufficio Cultura per dare atto dell'avvenuta esecuzione. L'Ufficio Cultura provvederà a formare un archivio dei murales realizzati.

I costi sostenuti dal richiedente e/o dagli esecutori non possono essere in ogni caso rimborsati dall'Amministrazione

#### **Articolo 8 - Durata ed eliminazione dei murales**

Gli spazi rimangono occupati dai murales per un anno a partire dalla data di conclusione della loro realizzazione, comunicata all'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto disposto nell'articolo 7.

Da quel momento in poi tali spazi tornano ad essere disponibili e possono essere nuovamente riassegnati per la realizzazione di nuove opere.

In caso di murales oggetto di deturpamento, usura o atti vandalici, l'amministrazione chiederà al richiedente dell'opera il suo ripristino; in mancanza di ciò, entro e non oltre il termine di trenta giorni, per tutelare il decoro urbano, procederà al ripristino degli spazi pubblici", mentre in caso di spazi concessi da privati, rimane in carico a questi ultimi il relativo onere dietro richiesta scritta della stessa Amministrazione.

#### **Articolo 9 - Responsabilità del richiedente**

Il richiedente deve sempre agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti e delle prescrizioni eventualmente impartite dagli uffici comunali, rispettando le prescrizioni di cui al presente regolamento. Si assume la responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dei murales, e si impegna a non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, e a non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione dei murales.

#### **Articolo 10 - Contestazioni e sanzioni**

L'Amministrazione Comunale può intimare al richiedente in qualunque momento, in via scritta, di procedere all'eliminazione di quei murales realizzati in spregio alle disposizioni del presente Regolamento e/o per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, concedendo trenta giorni di tempo per ottemperare.

Decorso invano tale termine, procederà al ripristino delle superfici comminando tuttavia al richiedente le sanzioni eventualmente previste da vigenti regolamenti e normative, e ponendo a carico del predetto i relativi oneri di ripristino.

Ai trasgressori non potrà essere rilasciata futura autorizzazione per la durata di tre anni decorrenti dal ripristino degli spazi.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali e amministrative previste dalla legge e dai Regolamenti comunali.